

AFFARI LEGALI

La Corte europea dei diritti dell'uomo è intervenuta sul caso di Striscia la notizia

Espressione giornalistica libera^{VI}

Purché non si violino contingenza, veridicità, interesse

Pagina a cura
di MARIA DOMANICO

Non può essere posto alcun limite alla libertà d'espressione giornalistica, salvo che essa violi i principi di contingenza, di veridicità e di interesse pubblico. È, pertanto, legittima la diffusione di informazioni confidenziali intercettate dai fuori-onda.

A esprimersi è stata la Cedu (Corte europea dei diritti dell'uomo) che con sentenza dell'8 ottobre 2013, ricorso n. 30210/10: «affaire Ricci c. Italie», ha trattato il caso del noto programma satirico italiano *Striscia la notizia*, trasmissione quotidiana di Canale 5, e dei fuori-onda intercettati alle frequenze televisive interne della Rai.

Il caso preso in questione dai giudici europei si riferiva alla lite del 1996 tra il critico Aldo Busi e il professore-filosofo Gianni Vattimo, durante una registrazione del programma *L'altra edicola* sulla presentazione dell'ultimo libro del filosofo. Nel filmato la presentatrice affermava che «i due non potevano stare insieme di non

poter mandare in onda l'alterco e che gli ospiti erano stati scelti nella speranza che scoppiasse un litigio tra loro sono indici di una volontà di impressionare e divertire il pubblico piuttosto che offrire contenuti culturali». Il filmato veniva trasmesso dal programma satirico di Canale 5 al fine di dimostrare che «tutto era costruito per creare spettacolo e incrementare gli ascolti».

Antonio Ricci, autore e regista del format, veniva condannato a quattro mesi e cinque giorni di carcere per il reato ex art. 617-quater c.p. (intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) in primo e in secondo grado. Veniva condannata anche la rete che aveva trasmesso la puntata e un risarcimento veniva riconosciuto sia alla Rai che a Vattimo che lamentava una lesione della privacy e della sua immagine.

La Cassazione confermava il risarcimento, sottolineando che la diffusione di un filmato non autorizzato era sempre punibile.

La Cedu nel trattare il caso ha evidenziato come

fosse principio costante che è vietato il carcere per i giornalisti per i reati di opinione (tra le altre: Cedu del 24/9/13 caso Belpietro e Caso Carolina di Monaco Hannover n. 8772/10 del 19/9/13; Nikula c. Finlandia, C-31611/96, del 2002; Perna c. Italia C-48898/99, del 2003; Ormanni c. Italia, C-30278/04 del 2007; Zana c. Turchia, 25/11/97; Pedersen et Baadsgaard c. Danemark C-49017/99; De Diego Nafria c. Spagna, C-46833/99, del 14/3/02).

Nella fattispecie la diffusione del contenuto della intercettazione illecita «non comportava alcun pregiudizio importante né era connotato da alcuna circostanza eccezionale tale da giustificare il ricorso a una sanzione così severa», pertanto era lecita la diffusione delle immagini contestate reperite illecitamente perché «finalizzate all'interesse fondamentale per la società» di mostrare il ruolo dei media televisivi, criticandone comportamenti non edificanti, pervenendo alla condanna per la violazione della libertà di espressione giornalistica.

—Riproduzione riservata—